

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

AREA AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA

DETERMINAZIONE N. 35/AMB DEL 09 FEBBRAIO 2017

Oggetto: Autorizzazione all'istituzione di una zona per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile - di tipo PB - denominata "Monte Crabas" in agro di Domusnovas.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 11 febbraio 1992, numero 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la Legge Regionale del 29 luglio 1998, numero 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna";

Visto il Decreto dell'Assessore Regionale alla Difesa dell'Ambiente numero 26/V del 27 agosto 2003 concernente "Istituzione delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile";

Vista la Determinazione n. 5 del 16 gennaio 2012 con la quale è stata autorizzata l'istituzione di una zona per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile - di tipo PB - denominata "Monte Crabas" in agro di Domusnovas;

Considerato che la suddetta autorizzazione è cessata a scadenza naturale il 15 gennaio 2017;

Vista l'istanza presentata in data 08 febbraio 2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il numero 2901, con la quale il signor Vargiu Giuseppe, nato a Domusnovas il 11 maggio 1959 e residente a Domusnovas in via Kennedy n. 23, ha presentato, in qualità di Presidente della Società Cooperativa Mediterranea '94, - stante la mancata presentazione nei termini della richiesta di rinnovo della autorizzazione sopra richiamata - istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'istituzione di una Zona per l'Allenamento e l'Addestramento dei Cani e per le Prove Cinofile di tipo PB, denominata "Monte Crabas", ricadente in agro di Domusnovas nei terreni censiti al Catasto Terreni al foglio 109, mappali numero 6 (parte) e numero 31 (parte - ex 7), ed al foglio 107, mappali numero 19 (parte - ex 10) e 21 (parte - ex 11), per complessivi Ha 47 circa, di proprietà del Monte dei Pascoli del Demanio Regione Autonoma della Sardegna e condotti tramite un contratto di assegnazione in affitto dalla suddetta società. La richiesta riguarda quali specie da utilizzare per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile il Cinghiale sardo (*Sus scrofa meridionalis*) ed il Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

Richiamata la relazione istruttoria dell'Ufficio competente del 09 febbraio 2017;

Visto il Decreto dell'Amministratore Straordinario numero 19 del 15 dicembre 2016 con il quale è stata assegnata alla sottoscritta la dirigenza dell'"Area Ambiente";

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

AREA AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA

Vista la Legge numero 241/1990;

Visto il Decreto Legislativo numero 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo numero 165/2001.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di autorizzare l'istituzione di una zona per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile di tipo PB, a carattere permanente con facoltà di abbattimento, esclusivamente su fauna selvatica proveniente dagli allevamenti a scopo di studio e ripopolamento autorizzati secondo la vigente normativa, denominata "Monte Crabas", ricadente in agro di Domusnovas nei terreni censiti al Catasto Terreni al foglio 109, mappali numero 6 (parte) e numero 31 (parte - ex 7), ed al foglio 107, mappali numero 19 (parte - ex 10) e 21 (parte - ex 11), per una superficie complessiva Ha 47 circa, delimitata come da cartografia allegata;
2. la presente autorizzazione è rilasciata alla società agricola "Società Mediterranea '94 Cooperativa a.r.l.", con sede in Domusnovas, Strada Provinciale numero 89, località Grotte San Giovanni C.F. 02177440928, nella persona del Presidente signor Giuseppe Vargiu, nato a Domusnovas il 11 agosto 1959 ed ivi residente in via Kennedy 23, **per la durata di cinque anni** e comunque nelle more dell'adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale, secondo le seguenti prescrizioni:
 - a. le specie di fauna selvatica da utilizzare per l'attività sono il Cinghiale sardo (*Sus scrofa meridionalis*) ed il Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
 - b. il titolare dell'autorizzazione è tenuto a predisporre un programma annuale d'utilizzo della zona cinofila in gestione che deve indicare: il calendario delle prove, degli allenamenti previsti nel corso dell'anno successivo e gli interventi relativi all'indirizzo faunistico - ambientale della zona stessa. Il programma d'utilizzo della zona cinofila è trasmesso alla Provincia di competenza entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla modifica del programma qualora la Provincia, a mezzo di apposita comunicazione scritta da inviare entro il trentesimo giorno dal ricevimento del documento, rilevi eventuali elementi ostativi tecnico-giuridici;
 - c. la selvaggina immessa nei campi di gara deve essere di legittima e verificabile provenienza, ovvero da allevamenti autorizzati, secondo il Decreto dell'Assessore dell'Ambiente del 27 agosto 2003 numero 26/V, e accompagnata dal certificato sanitario dell'Autorità veterinaria competente sul territorio della zona cinofila

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

AREA AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA

- interessata. Tali condizioni devono sempre essere dimostrabili con regolare documentazione;
- d. la porzione di territorio da destinare all'addestramento dei cani sui cinghiali deve essere idoneamente recintata in modo da impedire la fuoriuscita degli stessi e al contempo impedire l'ingresso dei cinghiali in libertà;
 - e. i danni provocati dalla fauna selvatica (naturale e immessa) alle produzioni agricole e dalle manifestazioni cinofile alla fauna selvatica sono a carico del soggetto gestore, così come previsto dall'articolo 59 della Legge Regionale 23/98;
 - f. la vigilanza sul funzionamento della Zona di Addestramento Cani deve essere affidata ai soggetti individuati dall'articolo 72 della Legge Regionale 23/98;
 - g. dovrà essere rilasciato, per ciascun partecipante, apposito permesso scritto, che dovrà essere esibito durante i controlli disposti dagli agenti della vigilanza, così come previsto dall'articolo 10 del Decreto dell'Assessore alla Difesa dell'Ambiente numero 26/V del 27 agosto 2003;
 - h. il risarcimento di eventuali danni, causati dall'attività cinofila a persone, colture, animali o cose, è a carico del titolare dell'autorizzazione che è tenuto alla rigorosa osservanza della normativa in materia ed al riscontro della copertura assicurativa dei proprietari dei cani che frequentano la struttura in oggetto. Al medesimo soggetto sono imputabili tutte le responsabilità connesse alla gestione ed all'utilizzo degli animali, anche ai sensi del codice civile e del codice penale e delle altre vigenti disposizioni in materia;
 - i. i soggetti che intendono avvalersi anche della facoltà di abbattimento nelle zone di tipo "PB", devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dell'assicurazione di cui all'articolo 42 della Legge Regionale 23/1998;
 - j. il titolare dell'autorizzazione della zona cinofila dovrà provvedere, nel caso di gare o prove cinofile, alla nomina di uno o più "Direttori di Campo", dandone comunicazione alla Provincia e alle Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale competenti per territorio, come previsto dall'articolo 11 del Decreto dell'Assessore alla Difesa dell'Ambiente numero 26/V del 27 agosto 2003;
 - k. è sempre vietato immettere fauna selvatica estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione dell'Assessorato Regionale alla Difesa dell'Ambiente, sentito il Comitato Regionale Faunistico così come previsto dall'articolo 63 della Legge Regionale 23/98;

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

AREA AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA

- l. dovrà essere tenuto un registro di presenza, nel quale si dovranno annotare nome e cognome, porto di fucile ed estremi dell'assicurazione di cui all'articolo 42 della Legge Regionale 23/98, dei partecipanti alle gare, alle prove o comunque alle attività di addestramento o allenamento dei cani. Tale registro dovrà sempre essere messo a disposizione delle Autorità di vigilanza;
- m. dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico, opportunamente vidimato dalla Provincia del Sud Sardegna, nel quale dovranno essere riportati:
 - CARICO: il numero degli animali acquistati, la data e la loro provenienza con l'indicazione del titolare dell'allevamento;
 - SCARICO: la data di immissione degli animali nel territorio di pertinenza della Zona di Addestramento Cani da segnare a fine giornata unitamente al numero degli animali immessi;
- n. nella Zona di Addestramento Cani denominata "Monte Crabas" l'attività di addestramento ed allenamento potrà essere esercitata tutti i giorni escluso il lunedì, per il periodo nel quale non è consentita l'attività venatoria; tutti i giorni escluso il giovedì, la domenica ed i festivi infrasettimanali, per il periodo nel quale è consentita l'attività venatoria;
- o. il perimetro della Zona di Addestramento Cani dovrà essere delimitato da apposite tabelle perimetrali ai sensi dell'articolo 39 della Legge Regionale 23/98, recante le scritte:

DIVIETO DI CACCIA "PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA" "ZONA DI ADDESTRAMENTO CANI (Art. 38 L.R. n. 23/98)"

Le tabelle ancora presenti, recanti la dicitura "Provincia di Carbonia Iglesias", dovranno essere sostituite non appena le stesse si presentassero illeggibili a seguito di deterioramento.

3. i limiti della Zona di Addestramento Cani denominata "Monte Crabas" sono delimitati come da cartografia allegata (allegati numero 1, 2 e 3) e sono così definiti: intersezione tra la strada di Barraxiutta verso Est lungo il compluvio tra Monte Crabas (quota 516) e quota 486 sino alla curva di livello dei 400 mt. Da qui si segue detta curva di livello sino ad intersecare e seguire il sentiero che passa per quota 430 e quota 400 sino all'intersezione con la strada che costeggia il Rio di Monte Guisi proseguendo su detta strada verso Sud – Ovest sino al ponte sul Rio Siriu. Da si segue verso Nord la strada Barraxiutta sino al punto di partenza.
4. la presente autorizzazione dovrà essere integrata a cura del titolare con le altre autorizzazioni quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, quelle rilasciate dall'autorità sanitaria competente;

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

AREA AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA

5. il provvedimento di istituzione della Zona di Addestramento Cani denominata "Monte Crabas" sarà trasmesso al Comune di Domusnovas per l'affissione all'Albo Pretorio e per opportuna conoscenza all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e al Servizio Ripartimentale delle Foreste competente per territorio;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni indicate, comporterà la sospensione o la revoca dell'autorizzazione (oltre alle sanzioni pecuniarie previste), in relazione alla gravità degli illeciti commessi ed accertati;
7. la presente autorizzazione viene rilasciata al titolare sollevando la Provincia da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose ed animali e fatti salvi i diritti di terzi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia del Sud Sardegna.

Per quanto non espressamente riportato, valgono le disposizioni in materia.

Iglesias, 09 febbraio 2017

Dott. Agr. M. Saiu / Istr. Dir.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Speranza Schirru